



COPIA

N: 132 Reg. Delibere

N: _____ di Rep.

N: _____ di Prot.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 05-08-03

OGGETTO

INDIRIZZI APPLICATIVI DEL DLGS. 11.5.99 N. 52 E
SS.MM.II., IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AGLI SCA=
RICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATI,
NONCHE' DELL'ART. 7 BIS DEL DLG 18.8.00 N.267 E

L'anno **duemilatre** il giorno **cinque** del mese di **agosto** alle ore **14:00**, nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Municipale.

Eseguito l'appello, risultano

MENAZZA VALTER	P
CINCOTTO GIOVANNI	P
ALFIER MIRCO	P
VAZZOLA GUIDO	P
PAULON GRAZIANO	P
FURLAN ANNA	P

Assiste alla seduta DALLA ZORZA ALESSANDRA – Vice Segretario Comunale.

Il Sig. MENAZZA VALTER nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la recente normativa in materia di acque reflue (Dlgs 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni), che impone, tra l'altro, l'obbligo di autorizzazione comunale quadriennale per gli scarichi di acque reflue domestiche non sversanti in pubblica fognatura;

Tenuto conto delle difficoltà e difformità di applicazione della previgente normativa in materia di autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche;

Al fine di evitare contraddittorietà di comportamento nella Pubblica Amministrazione e disorientamento nella cittadinanza, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti già espressi dalla Regione Veneto (vedasi la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 9.8.02).

Visto l'art. 7 bis del Dlgs 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della L. 16.1.2003, n. 3, che prevede, per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per la violazione di norme dei regolamenti comunali, il pagamento di una somma non inferiore, nel minimo, ad euro 25 e non superiore, nel massimo, ad euro 500;

Vista la L. 24.11.1981 n. 689;

Preso atto che le sanzioni pecuniarie disposte in vari regolamenti ed ordinanze comunali non rispettano, nel minimo o nel massimo, i limiti di cui al citato art. 7 bis del Dlgs 267/2000;

In attesa di una revisione organica del sistema di sanzioni pecuniarie per le violazioni a disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Ritenuto opportuno fornire alcuni indirizzi operativi agli uffici;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari del segretario generale;

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilati esistenti alla data di entrata in vigore del DLgs 152/99 (13 giugno 1999), ancorché non autorizzati dall'Autorità Comunale con specifico ed esplicito atto, sono da ritenersi lecitamente attivati se provenienti da insediamenti muniti di concessione edilizia (e corrispondenti ai progetti depositati presso il Comune in occasione della presentazione dell'istanza di concessione edilizia) e/o certificato di abitabilità;
- 2) Gli scarichi domestici e assimilati in pubblica fognatura non necessitano, con l'entrata in vigore della nuova normativa, di un provvedimento di autorizzazione esplicito. Sarà cura degli uffici comunali che ricevono le istanze per nuovi permessi di costruire o Dichiarazioni di Inizio Attività implicanti la realizzazione o la trasformazione di scarichi della tipologia in esame, di darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore del servizio (A.S.I. s.p.a.), perché fornisca agli interessati (e, per conoscenza, agli Uffici Comunali) le precisazioni o prescrizioni del caso (DLgs 152/99, art. 33, c. 2, e art. 45, c. 4);
- 3) I nuovi scarichi domestici ed assimilati non recapitanti in fognatura sono soggetti ad autorizzazione comunale della durata di quattro anni, con onere per l'interessato di richiedere tempestivamente il rinnovo un anno prima della scadenza (DLgs 152/99, art. 45, commi 1 e 7), fatte salve diverse disposizioni regionali che introducano forme di rinnovo tacito;
- 4) Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilati, di cui all'art. 2, lett. g del DLgs 152/99, sono quelli elencati nell'art. 17 del PRRA, secondo il testo coordinato con la normativa successivamente intervenuta (in particolare art. 28, comma 7, del DLgs 152/99) come precisato al Titolo III della Circ. Reg.le 12/02, di cui sopra;
- 5) I titolari degli scarichi domestici non recapitanti in pubblica fognatura, esistenti e autorizzati (anche implicitamente, come sopra indicato) alla data di entrata in vigore del DLgs 152/99 devono essere adeguati alla nuova disciplina entro tre anni da tale data (cioè entro il 13 giugno 2002) e richiedere la nuova autorizzazione non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del medesimo DLgs (art. 62, c. 11, del DLgs) e cioè entro il 13 giugno 2003. Detti scarichi

sono comunque tenuti (anche prima delle predette scadenze) ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento dell'inquinamento e a osservare le prescrizioni impartite dalla competenti autorità (anche locali), ai sensi della normativa previgente (in quanto compatibile con quella subentrata);

6) se gli importi delle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti/ordinanze comunali risultano quantificati in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabiliti dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000, salvo che norme speciali o di settore non contemplino tali importi differenziate, gli importi medesimi sono da ritenersi automaticamente elevati al minimo (25 euro), se inferiori, o ridotti al massimo (500 euro) se superiori ;

7) di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to MENAZZA VALTER

Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 11-08-03 per quindici giorni consecutivi fino al giorno 26-08-03.

Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Li 11-08-03

Il Segretario Comunale
F.to RUPIL ALESSANDRO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 11-08-03

Il Segretario Comunale
RUPIL ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 21-08-03.

Li 21-08-03

Il Segretario Comunale
F.to RUPIL ALESSANDRO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 21-08-03

Il Segretario Comunale
RUPIL ALESSANDRO